



# COMUNE DI PALERMO

## *Ufficio di Staff del Segretario Generale*

*Piazza Pretoria n. 1 Palermo*

*Tel:091/7402305 – fax:091/7402478*

*e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it*

Palermo 20/10/2017

prot. n. 1663188/USG

Responsabile del procedimento: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Maria Concetta Orlando

e-mail:m.c.orlando@comune.palermo.it

---

**OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva** ex D.L. n.174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 – Risultanze del controllo ex art. 7 regolamento comunale sui controlli interni -**Anno 2017 – 1° report semestrale.**

---

### E-mail

**Al Sig. Sindaco**

[sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

capogabinetto[sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

**Al Sig.Presidente del Consiglio Comunale**

[presidenzacc@comune.palermo.it](mailto:presidenzacc@comune.palermo.it)

**Al Collegio dei Revisori dei Conti**

[collegiodeirevisori@comune.palermo.it](mailto:collegiodeirevisori@comune.palermo.it)

**Al Nucleo di Valutazione**

c/o Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e  
Innovazione

[nucleodivalutazione@comune.palermo.it](mailto:nucleodivalutazione@comune.palermo.it)

e, p.c.

**Ai Sigg.ri Dirigenti**

[dirigenti@comune.palermo.it](mailto:dirigenti@comune.palermo.it)

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia<sup>1</sup>, in esito alle attività svolte dall'Ufficio di Staff della scrivente funzione ed afferenti al controllo in oggetto, si rassegna quanto segue.

---

<sup>1</sup> Cfr. Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213 con cui, ex art. 3 ("Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali"), comma 1, lett.d) è stata, tra l'altro, modificata la disciplina dei controlli interni contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), mediante la sostituzione dell'art. 147 (rubricato "Tipologia dei Controlli Interni") nonché, in particolare, con l'introduzione dell'art. 147-bis (rubricato "Controllo di regolarità amministrativa e contabile").

In applicazione della suddetta normativa e del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, questa Amministrazione ha condotto – anche per il **semestre gennaio-giugno 2017** – la prescritta attività di controllo di regolarità amministrativa, svolto in fase successiva, in ordine ai contenuti degli atti e provvedimenti amministrativi (ed ai correlativi procedimenti) dell’Ente, sulle cui risultanze<sup>2</sup> si rappresenta quanto segue.

Come per l’anno 2016, l’attività preordinata ai controlli in questione è stata condotta in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente<sup>3</sup> e, sotto il profilo operativo, in continuità con quanto in precedenza effettuato per le varie tipologie di atti/provvedimenti analizzati<sup>4</sup>, si è proceduto alla elaborazione di una aggiuntiva scheda-tipo di controllo (diffusa nel sito intracom comunale), appositamente elaborata per le “determinazioni a contrarre”, al fine di avviare una specifica attività di analisi in ordine all’andamento dell’attività contrattuale dell’Ente. Ed inoltre, con specifico riferimento all’esame degli atti di natura finanziaria, è stata rielaborata la relativa scheda-tipo di controllo (diffusa nel sito intracom comunale), mediante inserimento di un ulteriore puntuale indicatore – denominato “RISPETTO NORMATIVA IN TEMA DI CONTABILITA’ PUBBLICA (TUEL, D.LGS. N.118/2011 REGOLAMENTO CONTABILITÀ ECC.)” - al fine di meglio evidenziare l’aderenza di tali provvedimenti alle innovative vigenti regole e principi della contabilità pubblica armonizzata.

Alla luce di quanto esposto, **nel periodo gennaio-giugno 2017**, sulla scorta della suddetta quantificazione numerica, sono stati esaminati **n.52** atti e provvedimenti amministrativi, per lo più di competenza gestionale e, segnatamente:

---

<sup>2</sup>In merito alle risultanze del controllo *ex post* di regolarità amministrativa, già effettuato nel corso dell’anno 2016 – I e II semestre - si rimanda alle rispettive relazioni già pubblicate sul sito web istituzionale al *link* “Amministrazione Trasparente”, alle voci “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”-“Controlli interni” –“Controllo di regolarità amministrativa”.

<sup>3</sup> E, quindi, in applicazione dell’art. 5, comma 4, del citato regolamento comunale, con Determinazione del Sindaco n. 7/DS del 08/02/2017, sono stati stabiliti i limiti percentuali e numerici degli atti da sottoporre al controllo in argomento - da estrapolarsi mediante apposito programma informatico per il sorteggio degli stessi - individuandone, in particolare, le tipologie (atti di natura finanziaria, atti di scelta del contraente, atti di concessione di contributi, ecc.) e quantificando in complessivi n.156 gli atti amministrativi da controllare nell’anno. Ai fini delle attività di controllo in argomento, anche per l’anno 2017, la scrivente funzione si è avvalsa del supporto collaborativo del gruppo di lavoro denominato “Nucleo inter- aree per il controllo successivo”, costituito con disposizione di servizio prot. n. 595708 del 13/07/2013 e composto da un consistente numero di Funzionari dei vari Settori e Strutture dell’Amministrazione comunale. Detto gruppo di lavoro – articolato in tre sottogruppi operativi – nel periodo di riferimento ha svolto l’attività di esame degli atti estrapolati a sorte nel rispetto dei dettami organizzativi di cui alla citata disposizione di servizio (incontri di gruppo a cadenza, di norma, settimanale, preceduti da una preliminare riunione plenaria con lo scrivente).

<sup>4</sup> Per l’attività di analisi ci si è, per lo più, avvalsi dell’utilizzo di un’unica scheda-controllo, appositamente elaborata e focalizzata in ordine alla: **a)** correttezza redazionale sotto il profilo tecnico-normativo e formale dei provvedimenti amministrativi; **b)** regolarità procedurale, sotto il profilo giuridico-amministrativo, dell’adozione degli stessi, nonché ai fini del riscontro del rispetto dei tempi di attuazione di ciascun procedimento (o fase endo-procedimentale) oggetto d’esame, con specifico riguardo all’osservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2 della Legge regionale n. 10/1991 e succ. mm. e ii. nonché delle parti di disciplina *ex art. 2* della Legge n. 241/1990 e succ. mm. e ii. reputate applicabili in Sicilia.


Tipo atto e/o provvedimento amministrativo	numero	note
Determinazioni dirigenziali concernenti atti di natura finanziaria	17	
Deliberazione di Giunta Comunale su cui non è stato effettuato controllo regolamentare ex ante	8	
Atti dirigenziali di scelta del contraente per affidamento lavori o forniture mediante procedure negoziate di importo inferiore ad € 10.000,00	3	
Atti dirigenziali di scelta del contraente per affidamento lavori o forniture mediante procedure negoziate di importo da €10.500,00 a 40.000,00	3	
Atti dirigenziali di scelta del contraente per affidamento lavori o forniture mediante procedure negoziate di importo superiore a 40.000,00 e oltre €209.000,00	3	
Ordinanze dirigenziali	7	
Provvedimenti di permesso di costruire (concessione edilizia)	6	
Provvedimenti di concessione contributi	5	
Totale	52	

Si riporta, di seguito, schematico **rapporto delle principali irregolarità** rilevate in ragione dei singoli indicatori presi in considerazione ed utilizzati nella suddetta scheda, ai fini del controllo effettuato sui provvedimenti selezionati, preliminarmente rappresentando:


- che sono riscontrabili agli atti dell'Ufficio dello scrivente sia le attività afferenti al controllo *ex post* effettuato sia le conseguenti comunicazioni delle schede contenenti gli esiti dell'esame ai Dirigenti (ed ai soggetti eventualmente) interessati in ragione degli atti esaminati e destinatari degli specifici rilievi, direttive e suggerimenti opportunamente e/o necessariamente formulati con riguardo a ciascun provvedimento esaminato;
- che, per il caso dell'esame dei provvedimenti dirigenziali, il controllo *ex post* è stato sempre condotto tenendo conto del sopra esposto duplice profilo d'analisi (v. *supra* nota n. 4), ivi incluso il profilo del rispetto dei tempi e del termine di conclusione del procedimento;
- che, in esito alle risultanze del controllo condotto nel corso del 2016, si è avviato un percorso volto a mettere in atto una modalità di verifica degli atti specificamente dedicata all'attività contrattuale dell'ente e condotta attraverso l'esame di "determinazioni dirigenziali a contrattare" adottate in relazione al complesso insieme di procedure di scelta del contraente, preordinando per l'anno 2017 di perseverare nel presidio della superiore attività e di intensificare il numero di controlli di regolarità amministrativa sugli atti (anche di natura negoziale) delle medesime procedure, già individuati con la citata Determinazione del Sindaco n. 7/2017 in base agli importi ivi precisati, con esclusiva attenzione a quelle procedure che non si avvalgono delle piattaforme Consip/Mepa.

## ❖ PROFILO TECNICO-NORMATIVO E FORMALE DEI PROVVEDIMENTI

- **Competenza dell'organo** – su n. 52 provvedimenti controllati, nessun provvedimento è risultato viziato per incompetenza dell'organo.




- **Riferimenti normativi** – Su n. 52 atti controllati, per n. 9 provvedimenti (n. 4 determinazioni dirigenziali, n. 4 ordinanze dirigenziali e n. 1 deliberazione di Giunta comunale) è stata segnalata alle rispettive funzioni dirigenziali competenti l'assenza e/o la genericità della citazione dei pertinenti riferimenti normativi, anche regolamentari coerenti ed aggiornati: il più delle volte, per mancata specificazione della disposizione da applicarsi alla fattispecie in punto di diritto sostanziale o procedurale (come nel caso delle acquisizioni di beni e servizi).




- **Descrizione della istruttoria seguita** – va segnalato che, su n. 52 provvedimenti controllati, in relazione a n. 23 di essi è stata segnalata una descrizione per lo più carente dell'istruttoria del procedimento seguito, sebbene nella maggior parte dei casi tale circostanza non abbia del tutto inficiato la comprensibilità dell'atto nel suo complesso.



- **Motivazione** – per **n. 16** provvedimenti controllati **su n. 52** esaminati è stata segnalata alle rispettive competenti funzioni dirigenziali una insufficiente motivazione, in quanto, talvolta, carente sotto il profilo della indicazione del presupposto di fatto e/o di quello di diritto ovvero, ancora (o soltanto), della ragione giuridica in base alla quale l'Amministrazione ha effettuato la scelta manifestata nel dispositivo del provvedimento adottato. Si significa che la segnalazione in argomento assume particolare rilievo per la valutazione delle appropriate misure da parte degli Uffici.




- **Allegati** – la verifica ai fini della corretta indicazione della documentazione allegata e/o da allegare in sede di redazione dell'atto amministrativo è stata esplicitata attraverso un indicatore finalizzato a rilevare la corretta citazione dei documenti al provvedimento (eventualmente) allegati od indicati come tali nonché a rilevare la corretta allegazione di quelli effettivamente citati, riscontrando, in relazione a **n. 6 su 52** provvedimenti esaminati, una inappropriata gestione della pertinente documentazione da accludere, sovente consistente nella mancanza degli allegati che avrebbero dovuto essere necessariamente acclusi al provvedimento adottato, in quanto come tali citati.




- **Indicazione (ed eventuale sottoscrizione) del responsabile del procedimento** – con riferimento a detto indicatore, il controllo è stato focalizzato sulla corretta indicazione della figura del responsabile del procedimento. Al riguardo, **su complessivi n. 52 atti** esaminati, in relazione a **n. 7** atti è stato riscontrato che la proposta del provvedimento risulta, il più delle volte, sottoscritta da un funzionario/dipendente non espressamente qualificato come “responsabile del procedimento”. Il detto rilievo è stato, ancora una volta, sottoposto all'attenzione dell'Ufficio proponente interessato, per sottolinearne l'importanza ai fini della


trasparente interlocuzione con l'utenza e ciò in ossequio alla disposizione di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/91 e succ. mm. e ii.




- **Coerenza del dispositivo** – con riferimento al suddetto indicatore, il controllo sugli atti (deliberativi e dirigenziali) oggetto d'esame è stato focalizzato sulla rispondenza e congruenza dei contenuti del dispositivo dell'atto rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Si da evidenza che, per la prima volta, su tutti i n. 52 provvedimenti controllati è stata riscontrata piena rispondenza tra dispositivo e parte narrativa.




- **Completezza del dispositivo** - con riferimento al suddetto indicatore, il controllo condotto sugli atti deliberativi e dirigenziali è stato focalizzato sulla completezza ed accuratezza descrittiva dei contenuti del dispositivo dell'atto rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Si è riscontrato che solo in relazione a **n.4** provvedimenti **su complessivi n. 52** esaminati nel semestre di riferimento è stato segnalato che non sussiste piena coincidenza di contenuti tra dispositivo e parte narrativa, sotto il profilo della completezza della manifestazione di volontà dell'organo.




- **Indicazione del termine effettivamente impiegato rispetto a quello prescritto per legge o regolamento** - Tale indicatore – originariamente tratto dalla previsione ex art. 2, co9- quinquies, L.241/90 – è divenuto più incisivamente applicabile in virtù dell'intervenuta L.R. 17 maggio 2016, n. 8 (entrata in vigore dal 24/05/2016) che ha sostituito (cfr. art. 25) il seguente comma dell'art. 2 della L.R. 10/91: *“4-bis. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo”*. Pertanto, posto che – a differenza della previsione della citata norma di legge nazionale (che si riferisce ai soli *“provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte”*) – la predetta disposizione di legge regionale fa riferimento ad entrambi i tipi di procedimento amministrativo (sia *“ad istanza di parte”* che *“ad iniziativa d'ufficio”*), va segnalato che su n. 52 provvedimenti amministrativi controllati, n. 36 afferiscono a procedimenti ad iniziativa *“d'ufficio”* e n. 16 ad istanza di parte. Ed, inoltre, **in relazione a n. 14 procedimenti** conclusi oltre il prescritto termine, si segnala che **solo per n. 5** di essi (tutti ad istanza di parte) non risulta riportata l'indicazione né del termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento né di quello effettivamente impiegato (*“per la sua attenzione”*) e neanche della motivazione e delle ragioni del ritardo con cui l'atto è stato adottato. [Va, al riguardo, rammentato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 10/91 a proposito della decorrenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo: *“...Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte”*; ed, inoltre: la complementare introduzione ex L.R. n. 8/2016 del comma 4-ter dell'art. 2 L.R. 10/91 che dispone: *“La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198”*].



**10) Cautele “Privacy”** – la verifica ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali *ex* D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mm. e ii. rimane focalizzata sulla necessità di ricorrere alla prescritta adozione di specifiche cautele a tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati dai provvedimenti in esame nonché sulla effettiva attuazione (o meno) delle stesse in sede di redazione dei medesimi provvedimenti amministrativi. Orbene, solo **su n. 2** provvedimenti **su n. 52** esaminati è stata riscontrata una errata applicazione della normativa in argomento, rilevando un utilizzo sostanzialmente regolare delle cautele in tema di *privacy* per la quasi totalità degli atti controllati (n. 50 su n. 52 atti); pertanto, anche per il semestre di riferimento, si conferma – rispetto al pregresso – un sostanziale ulteriore miglioramento in ordine alla applicazione della normativa *de qua* da parte degli Uffici.




**11) Indicazione termine ed Autorità cui ricorrere** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al comma 4 dell'art. 3 della L. R. n. 10/91 e succ. mm. e ii. (“*In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere*”). E, pur tuttavia, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “*...l'omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell'autorità cui ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto (Cons. Stato, Sez. VI, 29-5-2012, n. 3176; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 5-3-2012, n. 2184)...*”(cfr., da ultimo, T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV. N. 1540 del 19/3/2013), si segnala che, **su complessivi n. 52** atti esaminati, la suddetta indicazione è stata riscontrata insussistente in relazione a **n.7** di essi, controllati nel periodo di riferimento (mentre per n. 27 atti l'indicazione è stata rilevata come “non dovuta”).




**12) Pubblicazione all'Albo Pretorio on line** - la verifica ai fini della avvenuta pubblicazione *de qua* dei **n. 52 provvedimenti amministrativi controllati** è stata ulteriormente focalizzata sulla necessità di curare, nell'ambito dello svolgimento del procedimento amministrativo seguito, il rispetto anche dei tempi endo-procedimentali afferenti all'adempimento in questione, e ciò sotto il duplice profilo tanto della non tardività quanto della integrale pubblicazione di ciascun atto approvato/adottato nella sua completezza (tenuto conto che gli atti pubblicati sono talvolta risultati privi anche della attestazione relativa al controllo di regolarità contabile da parte della Ragioneria Generale). Ciò ha consentito di riscontrare, **su complessivi n. 52** atti deliberativi o dirigenziali esaminati, tutti pubblicati all'Albo Pretorio on line, che:

- **n. 4** provvedimenti dirigenziali sono risultati pubblicati in maniera carente sia sotto il profilo della tempestività procedurale che della loro integrità documentale;
- **n. 5** provvedimenti dirigenziali sono risultati pubblicati in maniera carente sotto il profilo della sola tempestività procedurale;
- **n. 12** provvedimenti dirigenziali sono, infine, risultati pubblicati in maniera carente sotto il solo profilo della loro integrità documentale.




## ❖ PROFILO REGOLARITA' PROCEDIMENTO


**13) Pubblicazione estratto del provvedimento** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al tenore del vigente art. 18 (“*Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet*”), come da ultimo sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 11/2015, che al comma 1 così dispone: “*Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia...*”. Ai fini di quanto sopra, dalla verifica effettuata **su n. 52 provvedimenti** amministrativi controllati solo per **n. 7** di essi è emersa la mancata pubblicazione nella modalità in argomento.



**14) Rispetto tempistica procedimentale** – la verifica sotto il profilo della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa prescritta dalla legge induce a vagliare, attraverso la descrizione dell’*iter* istruttorio seguito nonché, ove necessario, attraverso l’esame della documentazione di supporto, anche il rispetto di termini infra-procedimentali, ove previsti, per legge o per regolamento. Si segnala che, nel periodo di riferimento, **su complessivi n. 52 procedimenti** esaminati in correlazione ai provvedimenti amministrativi controllati, per **n. 15** procedimenti (i più dei quali riguardanti settori tecnici e caratterizzati da notevole grado di complessità della materia) è stata prospettata una non tempestiva conduzione degli stessi sotto il profilo dell’assolvimento dei passaggi od adempimenti endoprocedimentali, sì da influenzarne – quasi sempre – il rispetto del relativo termine di conclusione.




**15) Rispetto termini di conclusione del procedimento** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui all'art. 2 (rubricato "*Tempi di conclusione del procedimento*") della L.R. n. 10/91 e succ. mm. e ii. che, oltre a stabilire per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di concludere i procedimenti amministrativi, iniziati sia ad istanza di parte sia d'ufficio, mediante l'adozione di un provvedimento espresso (comma 1), ne fissa il termine di conclusione in trenta giorni, salvo che leggi o regolamenti specifici non ne individuino uno diverso. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che **su complessivi n. 52** procedimenti esaminati in correlazione ai provvedimenti deliberativi e dirigenziali di riferimento controllati, in ordine a **n. 14** procedimenti (i più dei quali riguardanti settori tecnici e caratterizzati da notevole grado di complessità della materia) è stato segnalato che gli stessi risultano conclusi oltre il termine previsto per legge o per regolamento: circostanza della quale si è provveduto a richiedere, ove occorrenti, delucidazioni in merito al ritardo segnalato.




❖ **ULTERIORI OSSERVAZIONI**


**16) Rispetto normativa in tema di contabilità pubblica** – detto indicatore trae origine dalla ravvisata opportunità di valutare, in sede di controllo successivo, i provvedimenti aventi natura finanziaria anche sotto il profilo della relativa conformità alle innovative vigenti regole e principi della contabilità pubblica armonizzata. Pertanto, dei complessivi n. 52 provvedimenti amministrativi controllati nel periodo di riferimento, su **n. 17** atti di natura finanziaria **per n.8** di essi sono stati evidenziati rilievi afferenti al rispetto delle regole in materia contabile.




**17) Sottoscrizione del Dirigente** – su **n. 52** esaminati non sono state riscontrate irregolarità in merito (e tenuto conto, per un solo caso, delle giustificazioni prodotte).




**18) Adempimento specifiche prescrizioni di legge (ove previsto)** – detto indicatore trae origine dalla esigenza di tener conto degli adempimenti, di volta in volta, imposti dal legislatore in tema, ad esempio, di pubblicità e trasparenza delle p.a. ovvero derivanti dalla previsione di specifici divieti vigenti in determinati ambiti e/o materie o settori speciali. A tal riguardo, va segnalato che **in relazione a n. 52** provvedimenti amministrativi controllati, **per n. 7** di essi è stata evidenziata una carenza sotto il profilo dell’adozione di specifici adempimenti, quali quelli, ad esempio, della pubblicizzazione dei pertinenti dati ai fini della accessibilità degli stessi ed ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza.



**19) (SOLO PER LE “DETERMINAZIONI A CONTRARRE”)** Conformità alla normativa sulla assenza di conflitto di interessi del R.U.P. ex art. 6- bis della L.n. 241/1990 ed art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 – in relazione a detto indicatore, dei complessivi n. 52 provvedimenti amministrativi controllati su **n. 9 determinazioni a contrarre** esaminate nel periodo di riferimento **solo per n.3** di esse è stato evidenziato che *“Dalla documentazione pertinente non emergono elementi e/o riferimenti in ordine all’effettuata verifica dell’assenza di conflitto di interessi”*, non rilevando pertinente la valutazione *de qua* negli altri casi.



**20)** (SOLO PER LE “DETERMINAZIONI A CONTRARRE”) Riferimento al rispetto del principio di rotazione nell’affidamento (Linea Guida ANAC ex deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 sulla necessità di motivare invito del precedente affidatario) – su **n. 9 determinazioni a contrarre** esaminate nel periodo di riferimento, nessun provvedimento è stato segnalato in relazione all’indicatore in argomento.



## **CONCLUSIONE**

Conclusivamente, con riferimento al I semestre 2017 - in cui sono stati esaminati complessivi n. 52 provvedimenti amministrativi (di cui n. 36 “semplici” e n. 16 “complessi”) – confrontando i dati con quelli del precedente semestre, emerge un tendenziale miglioramento nelle tecniche di redazione degli atti, particolarmente apprezzabile con specifico riguardo agli indicatori di cui ai nn. 2(corretta citazione dei riferimenti normativi), 3(descrizione istruttoria), 5(gestione allegati), 6(indicazione/sottoscrizione del responsabile del procedimento), 10(corretta adozione cautele *privacy*), 13(pubblicazione per estratto), 14(rispetto tempistica procedura), 15(rispetto termine conclusione procedimento), 18(rispetto nuove formalità/adempimenti di legge). Va, inoltre, evidenziato che in relazione a tutti gli atti esaminati nel semestre di riferimento, per la prima volta, non è emersa alcuna criticità in riferimento all’indicatore n. 7(coerenza tra preambolo e dispositivo).

Tanto si rappresenta in osservanza agli adempimenti previsti in materia dalla legge.

**Il Segretario Generale Reggente  
Dott. Salvatore Currao**